

CONVENZIONE

Tra

- [●] in persona del [●], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [●], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare [●];
- [●] in persona del [●], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [●], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare [●];
- [●] in persona del [●], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [●], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare [●];
- [●] in persona del [●], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [●], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare [●];
- [●] in persona del [●], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [●], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare [●];
- [●] (di seguito “**Enti sottoscrittori**” o “**Comuni**”);

E

- [●] in qualità di legale rappresentante della Società Cremasca Reti Servizi e Patrimonio S.p.A. (di seguito “**S.C.R.P.**” o “**la società**”);

Gli Enti sottoscrittori e S.C.R.P. detti, in modo congiunto, anche “**le Parti**”.

PREMESSO CHE

1. l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
2. l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
3. S.C.R.P. è una società per azioni partecipata da una pluralità di enti locali dell'area cremasca ed è istituzionalmente preposta allo svolgimento di compiti strumentali all'attività dei comuni soci ed alla realizzazione di operazioni a favore del territorio cremasco;
4. S.C.R.P., nell'ambito delle proprie attività istituzionali e, in particolare, nel contesto volto alla realizzazione di operazioni a favore del territorio cremasco, in adempimento alle proprie finalità e in accordo con gli Enti Locali ha predisposto e sottoposto agli Enti un progetto volto a migliorare la sicurezza mediante una infrastruttura di varchi elettronici,, diffusa nei territori dei vari Comuni, ;

5. S.C.R.P. ha esposto gli elementi salienti dell'operazione in uno studio preliminare (denominato "Progetto varchi territoriali"), nel quale sono descritte anche le caratteristiche tecniche della infrastruttura e il percorso operativo (allegato 1);
6. L'operazione prevede la realizzazione della infrastruttura da parte di S.C.R.P., a propria cura e spese e conformemente alla vigente disciplina in materia di sicurezza stradale, secondo le caratteristiche risultanti dal "Progetto varchi territoriali";
7. L'operazione prospettata da S.C.R.P. è, secondo l'istruttoria svolta, potenzialmente idonea ad apportare un significativo miglioramento nel perseguimento di interessi pubblici essenziali e primari, fra cui la sicurezza territoriale, la prevenzione del crimine, la regolarità dei veicoli in circolazione, al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini, la prevenzione di reati e di illeciti, l'adattamento alle reali esigenze del traffico, rendendo nel contempo più efficiente la comunicazione all'interno della amministrazione, e fra questa e altri Enti e le Forze dell'Ordine. La possibilità di perseguire congiuntamente detti interessi, mediante una azione comune che va oltre il territorio dei singoli municipi, ne rende certamente più efficace la tutela.
8. la realizzazione di tale progetto, da parte dei Comuni, mediante SCRP s'inquadra opportunamente nel contesto dei compiti istituzionali della società stessa, e le sue modalità attuative risultano compatibili con le politiche gestionali ed economiche degli Enti sottoscrittori, considerato in particolare che la realizzazione della struttura avverrà a cura e spese della società;
9. Il Progetto varchi territoriali viene sviluppato in stretta collaborazione tra i Comuni del Cremasco, SCRP e le società del gruppo SCRP

Il Progetto varchi territoriali che si allega quale Allegato 1 e che costituisce parte integrante della presente Convenzione ha l'obiettivo di presidiare la sicurezza stradale mediante la collocazione di appositi varchi. Questi costituiranno utili strumenti per contrastare la criminalità e le irregolarità degli automezzi, nonché per monitorare e studiare la mobilità, anche al fine di atteggiare maggiormente ogni decisione alle reali esigenze;
10. al fine di procedere alla realizzazione di tale infrastruttura e alla sua successiva utilizzazione, diviene quindi opportuna la sottoscrizione di apposita convenzione, volta a disciplinare i rapporti fra i Comuni, nonché fra questi ultimi e la società relativamente all'utilizzo della struttura medesima al fine di esercitare, mediante essa, le funzioni di sicurezza territoriale e di connettività;
11. con deliberazione consiliare/di giunta del [●], n. [●], si è pertanto provveduto ad approvare lo schema della presente convenzione (di seguito "**Convenzione**");

Tanto premesso

le parti pattuiscono e stipulano la presente convenzione

Art. 1 – Premesse

1.1. - Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto.

2.1. Ai fini di cui alle premesse, il Comune dichiara di aderire al progetto varchi territoriali di cui all'allegato 1 scenario 3.

2.2.- La presente convenzione deve intendersi parte di un unico accordo concluso ai sensi dell'art. 1332 cod. civ. fra i Comuni, per la gestione più efficiente delle strutture e dei servizi di cui in premessa. Ogni Comune aderisce sottoscrivendo analoga convenzione, previa delibera degli organi competenti.

2.3.- SCRP procederà a svolgere, per conto dei Comuni, le opportune procedure ad evidenza pubblica, e a coordinare la centralizzazione più volte richiamata in premessa.

2.4.- Il Comune sarà interessato, in particolare,

- 1) dalla installazione e gestione di varchi, nelle posizioni indicate nella mappa allegato 2;
- 2) dalla possibilità di aderire da parte del Comune, su espressa richiesta, alla gestione centralizzata degli impianti di videosorveglianza comunali

Articolo 3 Canone

1. I comuni riconoscono a S.C.R.P. un canone annuo per la manutenzione e gestione dell'infrastruttura pari ad € 0,90 per abitante + iva, da rivalutare annualmente in base all'indice Istat.
2. L'importo sopra indicato potrà subire variazioni in ragione dei valori economici risultanti dagli affidamenti ad evidenza pubblica che verranno svolti da SCRP. A tal fine, SCRP dovrà comunicare gli eventuali diversi costi resisi necessari, e convocare l'organo di consultazione di cui all'art. 12.
3. I canoni di cui ai precedenti capoversi sono dovuti a far tempo dalla entrata in funzione del sistema.

Articolo 4 Individuazione dei compiti degli Enti sottoscrittori

1. Ciascuno degli Enti sottoscrittori indicherà, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con S.C.R.P. per la comunicazione delle esigenze specifiche dei Comuni e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara.
2. I Comuni si impegnano a cooperare con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.
3. I Comuni si impegnano a cooperare per l'ottenimento dei permessi anche comunali necessari per la realizzazione delle varie componenti della infrastruttura di sicurezza e connettività;

Articolo 5 Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni

1. I Comuni procederanno all'approvazione degli atti ad essi riferibili volti a regolare lo svolgimento del Servizio da parte di SCRP.
2. I Comuni si impegnano, al fine di raggiungere gli interessi pubblici primari enunciati nella presente scrittura, e salvi i limiti di legge, alla formale approvazione degli atti necessari affinché S.C.R.P. possa svolgere le attività previste dalla presente Convenzione.

Articolo 6 Successive adesioni

1. La Convenzione è aperta all'adesione di enti locali diversi dagli iniziali sottoscrittori.

2. Gli enti che aderiranno alla Convenzione ai sensi del comma 1 saranno tenuti a sottoscrivere, per conferma e accettazione, gli eventuali ulteriori impegni già assunti dalle Parti, fra di loro e verso terzi.

Articolo 7 Durata.

1. La Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e sostituisce integralmente ogni e qualsiasi intesa e/o accordo, sia verbali che scritti, intercorsi precedentemente fra le Parti con riferimento, diretto o indiretto, all'oggetto.
2. Le Parti convengono che la Convenzione rimarrà in vigore sino al completamento del progetto e alla sua completa messa in opera, e per i primi anni di gestione. La durata è quindi oggi individuata in 10 anni. La Convenzione cesserà in ogni caso la propria efficacia in presenza di apposita intesa di tutte le Parti. In tal caso, i Comuni aderenti dovranno lasciare indenne SCRP dai costi derivanti dalla operazione, ivi compresi quelli afferenti il personale utilizzato e le procedure ad evidenza pubblica svolte.

Articolo 8 Rendicontazione.

1. SCRP dovrà fornire a ciascun Comune un rendiconto circa la realizzazione e la gestione del progetto, su base annuale. Il primo rendiconto dovrà avere luogo entro il 30 giugno 2017. A far tempo da tale data decorreranno i successivi periodi.

Articolo 9 Recesso

1. Tenuto conto delle finalità della Convenzione, e al fine di garantire che l'espletamento delle articolate attività prodromiche alla realizzazione della infrastruttura ed al suo mantenimento nel tempo a favore di una pluralità di enti locali, è esclusa la facoltà delle Parti di recedere dalla Convenzione, finalizzata al perseguimento di interessi pubblici primari sovra comunali.

Articolo 10 Obblighi di riservatezza e di esclusiva

1. Ciascuna delle Parti si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui sia venuta a conoscenza in ragione del presente accordo e della sua attuazione.
2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente accordo e di quelli stipulati in attuazione di esso e per il periodo di due (due) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione.
3. Per l'intera durata del presente accordo nessuna delle Parti potrà, senza il preventivo consenso delle altre, stipulare accordi di qualsiasi natura per collaborare con soggetti terzi alla realizzazione dell'iniziativa disciplinata dalla Convenzione o di altra avente contenuto simile o ispirata a finalità affini, essendo la realizzazione del progetto mediante SCRP conforme alla natura degli interessi pubblici sovra comunali perseguiti.
4. Le Parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato agli obblighi previsti dal presente articolo.

Articolo 11 Controversie

1. Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, le controversie aventi per oggetto la formazione, la validità, la applicazione, la esecuzione, l'adempimento, e in ogni caso connesse alla presente convenzione, e non rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Cremona. In caso di dubbi circa la giurisdizione, anche non esclusiva, del giudice amministrativo, prevarrà questa ultima.

Articolo 12 - Consultazione.

1. I soggetti indicati dai Comuni a mente dell'art. 4.1., in occasione di ogni rendiconto e in ogni caso su base semestrale, provvederanno ad incontrarsi al fine di consultarsi – a mente dell'art. 30, comma terzo, D. Lgs. 267/2000, sull'andamento del progetto. La consultazione sarà condotta dal soggetto responsabile per SCRP.

2. Per qualsiasi evenienza, le parti potranno consultarsi per iscritto nelle modalità di cui all'art. 13.5, essendo tale la modalità di consultazione prevista dalle stesse.

Articolo 13 Disposizioni finali

1. La Convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità.
2. Nessuna rinuncia di una delle Parti a diritti o facoltà previsti nella Convenzione sarà efficace prima della sua comunicazione scritta alle altre Parti; tale rinuncia si intenderà efficace solo per lo specifico fine per il quale essa è stata espressa.
3. Il mancato o parziale esercizio o il ritardo nell'esercizio di diritti o facoltà previsti nella Convenzione non costituisce acquiescenza o rinuncia e non potrà in alcun modo essere di detrimento all'esecuzione dell'accordo ivi sancito. Detto mancato o parziale esercizio di diritti o facoltà non precluderà il loro esercizio alla Parte nel cui interesse tali diritti o facoltà sono stati previsti o possono essere esercitati.
4. Qualora una clausola della Convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti per le Parti; per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate nella minor misura possibile atta a garantirne la conformità alla legge e la piena applicabilità. In ogni caso, le Parti potranno concordare i termini di una nuova clausola che, con piena soddisfazione di tutti, sostituisca la clausola dichiarata invalida e non applicabile.
5. Ogni e qualsiasi comunicazione relativa alla Convenzione e alla sua esecuzione si intenderà validamente eseguita se effettuata per iscritto e consegnata a mani del destinatario o inviata a mezzo fax, telegramma o raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:

quanto a presso in , via ,

quanto a presso in , via ,

quanto a presso in , via ,

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di [●] [●]
Per la Società Cremasca Reti Servizi e Patrimonio [●]

Allegati:

- 1) delibera di Giunta Comunale _____
- 2) progetto varchi territoriali
- 3) Mappa

SCRIP Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. Comune di _____

Il Presidente del CdA Il Sindaco pro tempore

avv. Pietro Moro _____

- _____ -

- _____ -

www.AlboPretorionline.it 2917176